

Ai gentili clienti e Loro Sedi

D.L. n. 73/2021 del 25/05/2021

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Il "Decreto Sostegni-bis"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **in data 25.05.2021 è stata pubblicata la Legge n. 73/2021** (c.d. "Decreto Sostegni-bis") contenente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Di seguito si riepilogano **le principali novità che sono entrate in vigore in data 26.05.2021**. In **sintesi**, è stato previsto i) il **nuovo contributo a fondo perduto** per gli operatori economici che hanno subito una rilevante perdita di fatturato; ii) la proroga e l'estensione del **credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo**; iii) il nuovo **credito d'imposta per la sanificazione**, i dispositivi di protezione individuale e i tamponi; iv) la proroga del credito **d'imposta sulle rimanenze finali** del settore tessile e della moda; v) il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari** effettuati nel 2021 e 2022; vi) la proroga del **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive**; vii) **l'incremento del limite annuo di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione** nel modello F24; viii) la **proroga dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento** e accertamenti esecutivi; ix) il **potenziamento dell'ACE**; x) **l'esenzione per i capital gain** su partecipazioni in start up e PMI innovative; xi) la **modifica dei termini di emissione delle note di variazione IVA** in caso di procedure concorsuali; xii) **l'aumento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini**; xiii) le **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** da parte di soggetti con meno di 36 anni; xiv) la **proroga delle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**.

Nuovo Contributo a Fondo Perduto

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:

1. un **contributo a fondo perduto** riconosciuto in **automatico**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
2. un **contributo a fondo perduto, "alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - e
 - subito una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;
3. un **contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - e
 - subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale

1. Contributo automatico

L'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame prevede il riconoscimento, in automatico, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41/2021.

Osserva

Per beneficiare del "nuovo" del contributo il soggetto interessato non deve aver restituito il precedente contributo, ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.

Il "nuovo" contributo a fondo perduto è **riconosciuto**:

- per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;

è **usufruibile** con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:

- è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul **c/c bancario / postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo;

ovvero

- è riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

2. Contributo alternativo

L'art. 1, commi da 5 a 15 del Decreto in esame, introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo "automatico" sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- superiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare "seguito all'istanza".

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

3. Contributo per i soggetti con peggioramento economico

L'art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.

Questo ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

I soggetti beneficiari e i soggetti esclusi sono gli stessi previsti dal Contributo "alternativo" ed automatico.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra **i suddetti risultati economici d'esercizio** (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una **percentuale che sarà definita** da un **prossimo decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita **istanza all'Agenzia delle Entrate**, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.

L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sia **presentata entro il 10.9.2021**.

Osserva

Le disposizioni attuative dei contributi sopra esposti **saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

Credito d'imposta canoni di locazione immobili non abitativi

Il **credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo**, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:

- le imprese turistico-ricettive,
- le agenzie di viaggio;
- i tour operator.

Viene introdotta una **“nuova versione”** del **credito d’imposta per le locazioni**, operante per i **primi 5 mesi** del **2021** (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.

Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, **riguarda**:

- **i soggetti esercenti attività d’impresa**, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
- **gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

Misura del credito e ambito oggettivo

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:

- misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Condizioni agevolative: calo del fatturato

Potranno beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.

Osserva

Le disposizioni attuative del credito d’imposta **saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.**

Agevolazioni TARI

Per il 2021, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie/restrizioni nell’esercizio delle attività, è istituito un fondo con una dotazione di € 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI.

Credito di imposta per sanificazione/DPI e tamponi

Viene introdotto un **nuovo credito d'imposta per la sanificazione** in favore di:

- soggetti esercenti **attività d'impresa**, arti e professioni;
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- **strutture ricettive extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

Osserva

Il credito d'imposta **spetta per le spese sostenute:**

- nei **mesi di giugno, luglio e agosto 2021**;
- per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta è riconosciuto in **misura pari al 30% delle suddette spese**, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

Osserva

Le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame **saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

Credito imposta rimanenze finali settore tessile/moda

Viene modificato il **credito d'imposta** previsto dall'art. 48-bis del DL 34/2020 a favore dei soggetti **esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda**, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti).

Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti "solari"), **l'incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** (2021, per i soggetti "solari").

L'agevolazione spetta nella misura del **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino** di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello della relativa spettanza.

7

Il credito d'imposta è **riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo** massimo dei limiti di spesa di:

- 95 milioni di euro, per l'anno 2021;
- 150 milioni di euro, per l'anno 2022.

L'incentivo è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24**, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

Credito imposta per investimenti in beni strumentali-materiali

Il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** di cui alla L. 178/2020 può essere **utilizzato in compensazione nel modello F24 in un'unica quota annuale** anche dai soggetti con ricavi o **compensi pari o superiori a 5 milioni di euro** che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, **investimenti in beni strumentali materiali "ordinari"**.

Credito imposta per investimenti pubblicitari 2021/2022

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, **viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani** e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Osserva

Il beneficio è riconosciuto:

- entro il **limite massimo di 90 milioni** di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
- nel rispetto del **regolamento comunitario "de minimis"**.

Credito imposta per sponsorizzazioni sportive

Il credito d'imposta per **gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive**, di cui all'art. 81 del DL 104/2020, si **applica anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021**, relativamente **agli investimenti sostenuti dall'1.1.2021 al 31.12.2021**.

Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione in F24

Per il **solo anno 2021**, viene incrementato **da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo**, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, **dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:**

- **utilizzati in compensazione "orizzontale"** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero **rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale**, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro **"assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto**, a regime, per i subappaltatori edili, **qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito**, per almeno l'80%, **da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.**

Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi

Le somme intimate tramite cartella di **pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.**

Per effetto dell'art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti **i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione**, entro la fine del mese successivo, cioè **entro il 31.7.2021** (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).

Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in **quanto è possibile chiederne la dilazione.**

Durante il periodo di sospensione **non vengono notificate le cartelle di pagamento.**

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021, **il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.**

Ciò vale quindi per gli accertamenti in **materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP** e in materia di fiscalità locale.

Le rate inerenti a **dilazioni di somme iscritte a ruolo**, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, **scadenti dall'8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.**

Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Dall'8.3.2020 al 30.6.2021 **sono sospese le attività esecutive** (pignoramenti) nonché **cautelari** (fermi e ipoteche).

Rimangono **validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.**

Potenziamento dell'ACE: "ACE innovativa"

Per il solo 2021 è stata potenziata l'ACE, **prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali** (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della **base di calcolo dell'agevolazione e registrati nel 2021 medesimo**.

Osserva

Così, se ad esempio una srl provvede nel 2021 ad accantonare a riserva l'utile del 2020, pari a 500.000,00 euro, o riceve nel 2021 dai soci conferimenti in denaro per identico ammontare:

- il reddito detassato è pari a 75.000,00 euro ($500.000,00 \times 15\%$);
- a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari a 18.000,00 euro ($75.000,00 \times 24\%$)

Per le società di capitali, in particolare, il **risparmio è pari al 3,6% degli incrementi patrimoniali rilevati nel 2021**.

Tali incrementi rilevano **per l'intero ammontare**, sempre limitatamente al 2021, **indipendentemente dalla data di versamento** (la quale potrebbe quindi essere, ad esempio, anche il 31.12.2021).

Osserva

È però previsto un **limite massimo di 5 milioni di euro**, per cui, sempre prendendo a riferimento il caso delle società di capitali, il **risparmio d'imposta massimo ammonta a 180.000,00 euro**.

In alternativa alla riduzione dell'IRPEF o dell'IRES da versare a saldo nel 2022 con riferimento al 2021, **è possibile trasformare il reddito detassato in credito d'imposta, da utilizzare in compensazione** (riprendendo l'esempio sopra proposto, anche il credito ammonterebbe a 18.000,00 euro).

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa (under 36)

L'art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una **nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione**, per i soggetti:

- che **non hanno ancora compiuto 36 anni di età**;
- con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 40.000,00 euro annui**.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per **l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.**

Ambito temporale

Il beneficio è **temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022**

Ambito oggettivo

L'agevolazione riguarda:

- **non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;**
- ma anche **gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà**, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve **trattarsi di «prime case»** di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ovvero **la norma che prevede le agevolazioni "prima casa" per l'imposta di registro.**

Ambito soggettivo

Il beneficio si applica limitatamente ai **trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:**

- **non abbiano ancora compiuto 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- abbiano un ISEE **non superiore a 40.000,00 euro annui.**

Credito d'imposta per gli atti imponibili ad IVA

Ove l'atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, **agli acquirenti con meno di 36 anni spetta** "un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto", che può essere utilizzato:

- in **diminuzione dalle imposte di registro**, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in **diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione** da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in **compensazione nel modello F24** ai sensi del DLgs. 241/97.

In nessun caso il credito può essere rimborsato.

Esenzione per gli atti di finanziamento

Viene prevista **l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti**, di cui all'art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, **a condizione che:**

- sussistano **le condizioni di "prima casa" e i requisiti di 36 anni** non compiuti e di ISEE annuo non superiore a 40.000,00 euro;
- la sussistenza degli stessi risultati da dichiarazione della parte mutuataria **resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.**

IVA – termini emissione note di variazione in diminuzione (proced. concorsuale)

L'art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui **il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.**

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, **non è più necessario attendere il verificarsi dell'infruttuosità della procedura**, ma è possibile rettificare l'IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

L'art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, **rimodulandone l'operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.**

Il regime di Garanzia SACE è **prorogato al 31.12.2021** per:

- **finanziamenti alle imprese** (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
- **portafogli di finanziamenti alle imprese** (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
- **prestiti obbligazionari** o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;
- misure a **sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni** (art. 1- bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

Per le garanzie disposte dall'art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, **il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni**, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni **possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni**.

Fondo di garanzia PMI

La **garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021**.

Dall'1.7.2021 **la garanzia opererà con le seguenti modalità:**

- le garanzie per operazioni di **valore superiore ai 30.000,00 euro** (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse **nella misura massima dell'80%** (anziché del 90%);
- il **termine massimo di durata delle operazioni** che fruiscono del regime di intervento straordinario **è innalzato a 120 mesi**, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e **nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;**
- le garanzie **per operazioni fino a 30.000,00 euro** (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) **sono ridotte dal 100% al 90%** e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche **in favore degli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Garanzia finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo

L'art. 12 del DL 73/2021 introduce una **nuova garanzia per favorire l'accesso delle imprese**, con un numero di dipendenti **non superiore a 499**, a nuovi **finanziamenti a medio lungo termine**, in cui **almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** o programmi di investimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti